

## CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 giugno 1998, n. 50.

Applicazione, dal 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Segretaria generale**Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo**Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo**All'Amministrazione centrale della Banca**d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro**Ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti**Ai tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti*

e, per conoscenza:

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale**Ai comuni con popolazione compresa tra 1000 e**meno di 5000 abitanti e ai rispettivi tesorieri**All'Associazione nazionale comuni italiani**All'Associazione bancaria italiana*

L'art. 47, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone l'applicazione anticipata, al 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).

La norma richiamata prevede, altresì, che le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 debbano continuare ad essere riversate dai concessionari della riscossione nei conti della Tesoreria statale (contabilità speciali fruttifere) anziché presso il tesoriere.

La predetta normativa pone alcuni problemi applicativi in ordine ai quali appare utile fornire i seguenti chiarimenti:

1) *Permanenza del limite di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti statali.*

Le modalità di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti statali introdotte nel 1997 dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, e riconfermate per il 1998 dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997 (comunicazioni del Ministero dell'interno e limite del 20% delle disponibilità depositate presso la tesoreria statale quale presupposto per l'accredito dei contributi erariali da parte delle sezioni di tesoreria), continuano ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 1998.

È infatti da rilevare che la proroga del suddetto sistema di accreditamento dei trasferimenti è prevista nello stesso art. 47 in cui è sancita l'applicazione anticipata del nuovo sistema di tesoreria unica e che, conseguentemente, i due sistemi devono coesistere.

In caso contrario, il Legislatore avrebbe certamente stabilito disciplinando l'avvio anticipato del nuovo sistema di tesoreria unica dal 1° luglio 1998, la contestuale inapplicabilità delle limitazioni alla erogazione

dei contributi statali; limitazioni che invece vengono prorogate con carattere di generalità per tutto il triennio 1998-2000.

In considerazione di quanto sopra, conservano validità i chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno con la circolare n. 15/1998 del 30 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998; i chiarimenti integrativi contenuti nella presente circolare sono pertanto finalizzati ad armonizzare il sistema di accreditamento dei trasferimenti statali con il nuovo sistema di tesoreria unica.

2) *Estinzione graduale delle contabilità speciali fruttifere.*

La normativa prevede che le contabilità speciali fruttifere si alimentino solo con le riscossioni dell'ICI dovuta per il 1998; le altre entrate proprie dei comuni devono affluire presso i tesorieri.

Dette contabilità sono pertanto destinate ad estinguersi gradualmente per effetto dei prelievi che si renderà necessario effettuare ogni volta che risulteranno esaurite le entrate proprie depositate presso i tesorieri. Tra tali entrate vanno peraltro ricomprese anche le disponibilità temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.) ed escluse, invece, quelle espressamente indicate nell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 279/1997 (accantonamenti per fondi previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e valori mobiliari destinati a borse di studio).

Per le ragioni sopra dette, l'estinzione delle contabilità potrà comunque concretizzarsi solo in epoca successiva all'ultimo versamento ivi confluito a titolo di ICI per il 1998.

3) *Priorità di utilizzo delle disponibilità.*

I pagamenti di spese correnti devono essere fronteggiati utilizzando, prima, le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, poi, quelle libere depositate presso la contabilità speciale fruttifera (fintanto che esisterà) e, infine, quelle libere depositate presso la contabilità infruttifera.

Lo stesso criterio di priorità deve essere seguito nell'utilizzo delle somme vincolate per i pagamenti di spese vincolate. Peraltro, considerando che le somme vincolate vengono attualmente gestite tenendo distinte le varie categorie di entrate (ad esempio un pagamento relativo ad un'opera finanziata con un mutuo viene eseguito utilizzando le sole entrate provenienti dall'assunzione di mutui, ecc.), l'applicazione del nuovo criterio di utilizzo potrà subire un differimento temporale, rispetto alla data del 1° luglio 1998, in funzione dei tempi tecnici strettamente necessari ad apportare le conseguenti modifiche alle procedure in atto; tempi tecnici che non dovranno comunque slittare oltre la data del 1° ottobre 1998.

Giova precisare che il nuovo criterio di utilizzo delle somme vincolate per pagamenti vincolati è finalizzato a semplificare notevolmente la gestione dei fondi a specifica destinazione in quanto, eliminando l'attuale caratteristica di infungibilità che è stata attribuita alle somme appartenenti alle varie categorie di entrate vincolate (mutui, BOC, proventi concessori, ecc.), il controllo della gestione di detti fondi sarà più snello ed immediato. Sarà infatti sufficiente verificare che i pagamenti vincolati non superino complessivamente il totale della liquidità vincolata.

Per quanto attiene, invece, all'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti si fa presente che — ferma restando la facoltà di utilizzo prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 — è opportuno che gli enti locali interessati utilizzino le somme vincolate depositate nei conti della Tesoreria statale secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.4.1 della citata circolare n. 15/1998 del Ministero dell'interno, atteso che l'accertamento della liquidità esistente da parte delle sezioni di tesoreria provinciale viene indistintamente effettuato su tutte le disponibilità, siano esse libere o vincolate.

Si ritiene di precisare che, ai fini del rispetto dei criteri di priorità, le disponibilità esistenti presso il tesoriere vanno calcolate assumendo a riferimento il giorno della valuta in cui le somme sono giuridicamente disponibili a favore del comune.

Circa, infine, le disponibilità rivenienti dai conti correnti postali (che costituiscono entrate proprie), si fa presente che, a modifica di quanto evidenziato nella circolare del Tesoro 10 febbraio 1990, n. 1976, dette disponibilità dovranno essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

#### 4) Ricostituzione di somme vincolate.

Si precisa che, nel caso in cui dovessero essere state o saranno contemporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti le entrate vincolate depositate sia presso il tesoriere che presso la contabilità speciale della Tesoreria statale, dovranno essere prioritariamente ricostituite, con i primi introiti non vincolati, le entrate depositate nella contabilità speciale.

Quali introiti non vincolati devono essere considerati sia quelli acquisiti presso il tesoriere che quelli accreditati in contabilità speciale.

#### 5) Pignoramenti di somme.

In considerazione del criterio di utilizzo prioritario delle entrate proprie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 279/1997, i vincoli di indisponibilità delle somme corrispondenti ai pignoramenti dovranno essere apposti dai tesoriere prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In caso di assegnazione delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento dovrà comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, dovrà essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sulla contabilità speciale infruttifera.

#### 6) Giacenze superiori al 20 per cento ma non sufficienti per fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili.

Con la richiamata circolare del Ministero dell'interno n. 15/1998 sono stati forniti chiarimenti, al paragrafo 2.4.3, relativamente ai casi in cui, pur sussistendo una giacenza presso la Tesoreria statale superiore al limite del 20 per cento, l'ente locale debba fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza.

Per conseguire uniformità e certezza operativa dei soggetti coinvolti è stato altresì allegato alla circolare uno schema di attestazione da presentare alla sezione di tesoreria provinciale competente da parte del tesoriere dell'ente locale.

Lo schema di attestazione prevede, tra l'altro, che debba essere indicata la giacenza presente nella contabilità speciale al fine di determinare l'importo che dovrà essere accreditato dalla sezione di tesoreria provinciale.

In considerazione del nuovo sistema di tesoreria unica - che prevede che possano sussistere giacenze anche presso il tesoriere - si rende necessario richiamare l'attenzione dei tesoriere dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti sulla necessità che, ~~dall'importo~~ <sup>dalla</sup> della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione tenga conto, oltre che delle disponibilità accreditate sulla contabilità speciale, anche delle disponibilità giacenti presso il tesoriere.

#### 7) Pagamenti a favore di enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale.

I pagamenti che i comuni in questione devono effettuare a favore di altri Enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale possono essere effettuati oltre che con operazioni di trasferimento fondi (o di giro fondi se effettuate nell'ambito della stessa sezione di tesoreria provinciale) da un conto all'altro della Tesoreria statale, anche utilizzando le disponibilità esistenti presso il tesoriere e, quindi, con mandati di pagamento estinguibili tramite accreditamento bancario a favore dell'ente creditore.

8) I chiarimenti contenuti nella presente circolare devono intendersi estesi dal 1° gennaio 1999 sulla base della normativa al momento vigente, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e meno di 5.000 abitanti, per i quali è appunto previsto che il nuovo sistema di tesoreria unica entra in vigore alla suddetta data del 1° gennaio 1999. Naturalmente, non si deve tener conto delle precisazioni fornite in merito all'ICI in quanto le somme riscosse a tale titolo dovranno affluire, dal 1° gennaio 1999 e al pari delle altre entrate proprie comunali, presso i tesoriere e non più presso le contabilità speciali.

Si ritiene infine, di richiamare l'attenzione dei predetti comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e dei rispettivi tesoriere sulla opportunità di definire tempestivamente le modifiche procedurali necessarie per far sì che il criterio di priorità previsto nel precedente punto 3 per il pagamento delle spese vincolate venga applicato almeno con decorrenza 1° gennaio 1999.

p. Il Ministro: GIARDA

98A5403

*si, dal 1° luglio 1998, e l'importo*

## COMUNE DI COLI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLI (provincia di Piacenza), ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

98A6528

## COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARTINO DEL LAGO (provincia di Cremona), ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per i motivi esposti in premessa dal sindaco (ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per garantire i vari servizi d'istituto nonché assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 1998) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta;

(Omissis).

98A6529

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Lainate (provincia di Milano) adottata il 20 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 74, seconda colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «1. Di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura unica del 6 per mille, ...», leggasi: «1. Di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura unica del 5 per mille, ...».

98A6549

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 50, concernente: «Applicazione, dal 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, all'ultimo comma del punto 6), al terzo rigo, dopo la parola «tesoriere» deve intendersi inserito un trattino per chiudere l'inciso; inoltre, nel medesimo punto 6), al quinto e al sesto rigo, dove è scritto: «... sulla necessità che, dall'importo della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione ...», leggasi: «... sulla necessità che, dal 1° luglio 1998, l'importo della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione ...».

98A6530

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.